



**Riforma del lavoro:
2) Modificata la Legge Fornero:
l'art. 46 bis della Legge n. 134/2012**

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:¹ **“I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;**

Omissis;

c) all'articolo 1, comma 26, capoverso “Art. 69-bis”, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi”²; 2) alla lettera b), le parole: “corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi”;

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso “Art. 70”, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e **nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare**, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”;

Omissis;

¹ Durata del periodo di intervallo tra 2 contratti a tempo determinato.

² Testo previgente: “otto mesi nell’anno solare”.

f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente: “46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative”;

g) all'articolo 2, comma 57, le parole: “al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014” e le parole: “al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016”³;

h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente⁴:

“70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016”;

i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente: “70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “della presente legge,” sono inserite le seguenti: “i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,”⁵.

Omissis.

³ Aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata.

⁴ Intervento straordinario d'integrazione salariale.

⁵ Criteri per assunzione lavoratori disabili.